Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 31 maggio | Numero 127

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 20 000.000, da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di opere idrauliche, ripartita come segue:

L. 5.000.000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *h*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 20 dicembre 1907, n. 810 (art 1, lett. *a*); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lett. *b*, nn 4 (parte) e 5, lett. *d*, n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. *c* e *d*); dal R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *c*); dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3 lett. c) e 1° aprile 1915, n. 426, e dal decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

L. 10.000.000 per le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, numero 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c* e tabella *C*, lett. *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919; art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311; R. decreto 1° aprile 1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635);

L. 5.000.000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nelle Provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella *C*, lettera *b*, nn. 3 e 4 (in parte) e lett. *d*, n. 8); del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); della legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera c) e dei RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *g*) e 1° aprile 1915, n. 426, e del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 609 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, che istituisce un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Civitavecchia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, per la esecuzione delle opere e l'esercizio del porto di Civitavecchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

CAPO I.

Costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale di Civitavecchia, istituito con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, con sede in Civitavecchia, ha la durata di anni sessanta, a decorrere dal 18 febbraio 1919.

Art. 2.

La carica di componente il Consiglio d'amministrazione è incompatibile con quella di:

a) attore o convenuto o loro patrocinatori in giudizio contro l'Ente;

b) arbitro o perito in giudizio nel quale l'Ente sia parte;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti o servizi di interesse dell'Ente;

d) impiegato o salariato dell'Ente.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Il mandato dei consiglieri di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale suddetto è personale e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio il Consiglio promuove la riconferma o la nomina del presidente e questi richiede dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Tali designazioni sono notificate al presidente dell'Ente almeno un mese prima del termine del mandato, inviando copia dei relativi provvedimenti.

Art. 4.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di tale decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinunzia, per sopravvenuta incompatibilità od incapacità giuridica o per qualsiasi altra causa, sarà provveduto alla sostituzione del rappresentante entro un mese nei modi prescritti.

Il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di tempo pel quale sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 5.

La decadenza e la cessazione straordinaria dal mandato di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione, previa, però, contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria ogni due mesi; in via straordinaria, tutte le volte in cui egli lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. In quest'ultimo caso la convocazione deve farsi entro dieci giorni da quello della richiesta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 7.

Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, sono inviati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della adunanza.

In casi d'urgenza la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno quarantotto ore prima, ferma restando la comunicazione della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno, a meno che il Consiglio al completo e con voto unanime, non disponga diversamente.

Art. 8.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervengano almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti è decisivo quello del presidente.

Alle adunanze assiste il segretario senza voto deliberativo.

Dovranno essere chiamati ad intervenire alle adunanze il capo della dogana di Civitavecchia o qualsiasi altro funzionario allorquando siano inscritte all'ordine del giorno materie interessanti le rispettive Amministrazioni.

Il segretario non può assistere alle discussioni su materia che interessi personalmente lui, oppure congiunti od affini suoi fino al quarto grado e quando il presidente ed il Consiglio lo ritengano opportuno.

Art. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prender parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che li interessino personalmente - o in conseguenza di rapporti che abbiano con altre aziende o ditte - o che interessino congiunti ed affini loro fino al quarto grado civile.

Art. 10.

Di ciascuna adunanza viene redatto processo verbale dal segretario, oppure, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato e dal consigliere meno anziano nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 8.

Esso deve contenere un riassunto della discussione e l'integrale deliberazione del Consiglio col numero dei voti ad essa relativi.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risultino il suo voto ed i motivi del medesimo.

Nell'adunanza successiva il verbale viene letto e sottoposto all'approvazione del Consiglio. Esso è firmato dal presidente e dal segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue, da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta ed in parte come indennità fissa, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio. Al presidente sarà fornito l'alloggio in natura.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, fuori residenza, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che le avessero sostenute, l'indennità giornaliera a carico dell'Amministrazione cui appartengono, secondo le norme vigenti.

CAPO II.

Organi e loro attribuzioni.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente; esso decide su qualsiasi materia relativa alla gestione o al regolare funzionamento di esso, ferme le attribuzioni che la legge ed il presente regolamento demandano al presidente.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente e ne coordina l'attività dei diversi uffici;

b) determina gli affari e dispone la materia da sottoporsi all'esame del Consiglio;

c) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

d) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

e) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

f) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi ed il riparto delle spese, erogate per lavori, tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

g) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

h) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 44;

i) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, di impianti meccanici, nonchè al servizio di competenza dell'Ente;

l) può prendere sotto la sua responsabilità e, salva sempre anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio medesimo e sia dovuto a causa nuova e posteriore alla ultima adunanza.

Art. 14.

Al presidente è dovuta una indennità annua di L. 20,000 da corrispondersi a dodicesimi posticipati.

Art. 15.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 16.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni l'Ente ha un ufficio di segretariato, un ufficio tecnico pei lavori, un ufficio per l'esercizio portuale ed una ragioneria.

Il Segretariato comprendenti il servizio amministrativo dell'Ente è retto da un segretario generale che ha anche le attribuzioni di capo del personale.

I capi servizio rispondono direttamente al presidente del funzionamento dei rispettivi uffici.

Art. 17.

La nomina e la revoca del personale amministrativo e di ragioneria sono fatte dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale d'ordine e di servizio viene assunto e licenziato dal presidente.

Art. 18.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, numero 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche dei singoli capi d'ufficio sono fatte dal presidente al quale vengono comunicate per le sue eventuali osservazioni e per il visto quelle dell'altro personale compilate dai rispettivi capi d'ufficio.

Art. 19.

Al personale direttamente assunto e compreso nell'organico il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite sempre le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari e salva la disposizione di cui all'art. 18, comma secondo, per il personale d'ordine e per il basso personale decide il Consiglio d'amministrazione.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado o dallo stipendio a tempo indeterminato anche prima di udire le deduzioni dell'interessato salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

La deliberazione del presidente e quella del Consiglio nei limiti della rispettiva competenza hanno carattere definitivo.

Art. 20.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 21.

La ragioneria cura sotto la personale responsibilità del ragioniere la tenuta dei libri contabili necessari per la gestione, dell'Ente e specialmente del conto impegni, del copia mandati, dello scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

CAPO IV.

Gestione finanziaria ed amministrativa.

Art. 22.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 di-

cembre, col quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

La contabilità dell'Ente è tenuta con metodo di scrittura doppia e ordinata con sistema di scritture economico-patrimoniali, dirette a rappresentare, in ogni sua fase, il movimento delle entrate e delle spese dell'esercizio, nonchè lo stato degli impegni e tutte le variazioni che si verifichino nel patrimonio mobiliare ed immobiliare, in dipendenza dei vari servizi gestiti.

Art. 23.

Il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ente non oltre il 1° di marzo di ciascun anno. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno quindici giorni avanti la discussione.

Tale conto, oltre a soddisfare ai requisiti voluti dall'art. 18 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, ha a corredo, apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente, la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio.

Nei 15 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione - e, in ogni caso, non più tardi del 30 marzo - copia del bilancio sarà trasmessa ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro ed al comune di Civitavecchia.

Art. 24.

Mediante contratti, nei modi e colle forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione con sua deliberazione motivata si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Art. 25.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione od al presidente nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

I capi di ufficio sono ordinatori secondari della spesa nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 26.

Gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente esclusi quelli compresi nella eccezione dell'ultimo comma dell'articolo precedente e sono comunicati al ragioniere capo.

Ove questi non creda di darvi corso ne riferisce al presidente, il quale, mediante ordine scritto, può disporre l'esecuzione del provvedimento, salvo sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione.

Art. 27.

Il servizio di Cassa dell'Ente può essere disimpegnato da Istituti finanziari all'uopo richiesti.

Art. 28.

Per le spese sostenute per la esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a)* n. 1 dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, l'Ente rimette al Ministero dei lavori pubblici copia dei certificati di pagamento fatti agli imprenditori e dei documenti di spesa con la richiesta di rimborso.

Per le spese di costruzione di cui alla lettera *b)* del citato articolo, l'Ente, al termine di ciascun esercizio finanziario, rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali, quale contributo di legge.

Detto elenco deve essere corredato da copia dei documenti giustificativi e diventa definitivo, a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, dopo che il Ministero l'avrà restituito vistato o se entro due mesi dalla comunicazione non avrà fatto alcuna osservazione in merito.

A ciascuno degli enti interessati viene data comunicazione dello estratto di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso della spesa di sua spettanza entro i 90 giorni dalla data della comunicazione.

Entro il primo semestre dell'anno finanziario l'Ente rimette ai prefetti competenti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 29.

Qualora, in applicazione dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, l'Ente intenda emettere obbligazioni, il relativo piano finanziario dovrà essere rimesso preventivamente al Ministero del tesoro per l'approvazione.

Art. 30.

I proventi di concessioni od affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc. sono corrisposti direttamente all'Ente dal 1° marzo 1919.

Art. 31.

Qualora venga affidata all'Amministrazione doganale la riscossione delle tasse e sovratasse, le modalità relative, nonchè quelle del versamento all'ufficio di Cassa dell'Ente e delle operazioni di ispezione e di verifica saranno stabilite di accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 32.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro o che sono incaricati del deposito ed hanno in conseguenza valori e materiali dell'Ente, devono prestare una congrua cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Ove gli agenti consegnatari si avvalgano di impiegati o di commessi, rispondono in proprio dell'opera di costoro anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dall'autorità competente.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che viene esercitata sulla gestione.

Art. 33.

Per l'esecuzione dei lavori e per la spesa in economia, l'Ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a lire 10.000 e di apertura di credito fino a L. 50.000.

Non potrà essere e messo un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente, dal segretario generale e portano il visto del ragioniere capo.

Art. 34.

I funzionari che a termini dell'articolo precedente ricevono anticipazioni sono esonerati dal prestare cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni od aperture di credito, debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate all'Ente le somme anticipate e non spese.

Art. 35.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione o ricevute in anticipazione fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Art. 36.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture sono emessi

in base ai certificati ed agli stati di avanzamento, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico.

CAPO V.

Lavori.

Art. 37.

Sulla richiesta dell'Ente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa, e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti, che riguardino modificazioni agli impianti esistenti, dovranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'Ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 38.

Possono essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura o per l'urgenza non consentano l'indugio dell'appalto.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzarne l'esecuzione entro il limite di L. 100.000, in pendenza della presentazione del progetto.

In caso di somma urgenza per stabilire il servizio su linee interrotte e garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la sanzione del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 39.

I lavori di manutenzione e di riparazione delle opere di difesa esterna, che non siano a carico dell'Ente, possono, dal Ministero dei lavori pubblici, essergli commessi a *rimborso di spesa*.

In tal caso per i progetti, i contratti, la gestione e la liquidazione si applicheranno le norme di cui al presente capo.

Art. 40.

L'eventuale progetto di costituzione di un deposito franco comprenderà anche la sistemazione di locali per selezione di merci e per una loro sommaria manipolazione.

CAPO VI.

Esercizio.

Art. 41.

Le aree, di cui venne concessa la gestione all'Ente, con l'art. 2, n. 2 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo per il tempo occorrente per il disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo o per altri usi, i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* con lo sgombero immediato e la rimessa nel pristino stato delle aree medesime;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie è fatta dall'Ente, sentita la Capitaneria di porto locale. La Capitaneria medesima procede, d'accordo con l'Ente, per la distribuzione degli accosti e per la destinazione commerciale delle banchine.

Art. 42.

L'occupazione delle aree della prima categoria è regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro a mente dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale citato, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che il nuovo regolamento non sarà approvato, si applicano le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 43.

Le concessioni contemplate alla lettera *b)* dell'art. 41 sono fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali ed anche per più lungo periodo se riguardano *i cantieri* o le altre *industrie navali* contemplate dal capo primo, titolo terzo del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze, delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza, si intendono decadute.

Art. 44.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma devono essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 45.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione. Questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implica anche quella di eventuali proroghe.

L'Ente, prima di approvare nuovi atti di concessione o di locazione a termine dell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, deve compiere, a mezzo dei suoi uffici, tutte le pratiche procedurali e formalità richieste dal regolamento per la marina mercantile in quanto siano applicabili.

Art. 46.

Qualora più domande di concessioni, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 41, siano fatte per occupare lo stesso luogo, la preferenza è normalmente determinata dalla priorità della effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente, incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ha però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza, con provvedimento immediato, alla domanda rispondente ad un fine, che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, qualora siano diversi i fini per i quali è richiesta l'area.

Nel caso di concorrenza fra più domande di concessioni contrattuali, viene preferita, ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata, quella che risponde ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e, se lo scopo sia identico, quella che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

È però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata pel miglioramento del canone ed anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 47.

I canoni per le licenze, di cui all'art. 44, sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio d'amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito, nella misura di una lira. il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 48.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla

condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverle e fare sgomberare il suolo con semplice intimazione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 49.

Quando, per lo scopo della concessione e per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di poter ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente; ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgomberare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 50.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della Capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza o per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero alla fine di ciascun semestre.

Art. 51.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, e dal presente regolamento, l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nell'articolo 3 del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 52.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 53.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale costruiti anche a cura dello Stato, e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati giusta gli articoli 122 e seguenti del regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto deve essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale in conformità di quanto è stabilito dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 54.

Per i contratti tuttora vigenti tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e le imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Civitavecchia l'Ente si sostituirà allo Stato fino alla loro scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 16, lettere *a*), *c*), *d*, del decreto sopra citato.

Art. 55.

L'Ente potrà richiedere la R. avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi dall'Ente all'avvocatura saranno liquidati a norma di legge.

Art. 56.

Per l'eccezionale assunzione di personale di cittadinanza straniera di cui all'art. 26 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, deve essere chiesto il previo assentimento del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio.

Art. 57.

Fino a quando non sarà regolata la materia con norme generali, gli atti pubblici amministrativi, interessanti l'Ente, sono ricevuti dal segretario il quale ha, perciò, le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, vanno ripartiti per metà all'Ente e per metà al detto funzionario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto in data 29 aprile 1920:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il ministro dei lavori pubblici: DE NAVA.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 44-xvi « Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle nazioni », con lo stanziamento della somma di lire centomila (L. 100 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 663 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri della guerra, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la entrata in vigore del presente decreto, cessa qualsiasi applicazione ulteriore delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.

In quanto i predetti decreti stabiliscono termini da decorrere dopo la pubblicazione della pace, si intende che i termini medesimi decorrano dalla entrata in vigore del presente decreto. La stessa norma si osserva per la decorrenza di termini che fossero stati analogamente stabiliti dall'autorità giudiziaria, o mediante privati accordi, in esecuzione dei citati decreti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — BONOMI — SECHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700 e il R. decreto 23 giugno 1919, n. 1063;

Visti i decreti del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi 15 agosto 1919, 12 settembre 1919, 12 dicembre 1919 e 3 gennaio 1920;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 459;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri dell'agricoltura, dell'interno, del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 5, primo ed ultimo comma, del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n 459, per le denuncie delle quantità di burro o di formaggio detenute al 24 aprile 1920 e per la trasmissione delle denuncie medesime e dei riepiloghi, sono rispettivamente prorogati ai 20, 25 e 31 maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — FALCIONI — LUZZATTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 366 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai territori occupati della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina:

a) la tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, testo unico, approvato col R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, con le variazioni successive introdottevi;

b) il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, testo unico, approvato col R. decreto 8 gennaio 1914, n. 10, con le modificazioni introdottevi;

c) le disposizioni sulle tare doganali, testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577;

d) le disposizioni concernenti la liquidazione e la riscossione del diritto di statistica, risultanti dal Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1289, e dal Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, allegato *C*.

Art. 2.

In luogo delle tasse di bollo contemplate dall'art. 19 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali, di cui al precedente art. 1, lettera *a*), si applicano sulle bollette e sui documenti doganali quelle previste dall'art. 13 della tariffa annessa all'allegato *A* del decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 278.

L'esenzione dal diritto di statistica di cui all'art. 2, lettera *h*), del R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289, riguarda l'importazione temporanea degli attrezzi navali da riparare e degli altri oggetti d'uso delle navi ancorate nei porti e destinati ad essere reimbarcati sulle navi stesse, nonchè degli oggetti d'uso casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera, e l'importazione ed esportazione temporanea del bestiame destinato al pascolo, al lavoro, allo svernamento o alle fiere e mercati, nonchè dei veicoli da strade ferrate adibiti a trasporti internazionali, delle vetture e carri anche auto-

mobili, compresi i velocipedi e le bestie da tiro, da soma o da cavalcatura, in quanto tali operazioni sieno ammesse dalle disposizioni vigenti nei territori ai quali è applicabile il presente decreto.

Art. 3.

Per l'importazione dei prodotti qui sotto elencati, soggetti nel Regno ad imposta di fabbricazione, verrà riscosso, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, eguale a quella dovuta per l'importazione nel Regno, anche se destinati ai territori ai quali è applicabile il presente decreto:

Spiriti, per ett. anidro a 15,56 del termometro, L. 500.

Sono pure soggetti alla soprattassa i prodotti che contengono spirito o che ne richiesero il consumo nella loro fabbricazione, indicati nella tariffa dei dazi doganali.

Birra, per grado e per ettolitro L. 3.

Acque gassose, per quintale L. 4.

Polveri piriche e prodotti esplodenti:

Polveri da mina e polverino non granito, per kg. L. 0,50.

Polveri da caccia e ogni altro esplodente da mina, per chilogramma L. 1,25.

Altri prodotti esplodenti da caccia e da carica, per kg. L. 2,50.

Zucchero di 1ª classe, per quintale L. 2̣6,15.

Zucchero di 2ª classe, per quintale L. 213,20.

Glucosio liquido, per quintale L. 40.

Glucosio solido, per quintale L. 80.

Oli di semi, per quintale L. 15.

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

a) 10 per cento o meno, per quintale L. 15;

b) più di 10 0ɪ0 e meno di 30 0ɪ0, per quintale L. 51;

c) 30 0ɪ0 e più, ma meno di 50 0ɪ0, per quintale L. 90;

d) 50 0ɪ0 e più, ma meno di 70 0ɪ0, per quintale L. 126;

e) 70 0ɪ0 e più, ma meno di 90 0ɪ0, per quintale L. 162;

f) 90 0ɪ0 e più, per quintale L. 180.

Saponi da toletta e saponi medicinali, per quintale L. 40.

Saponi di altra specie, per quintale L. 20.

Tali soprattasse si applicano secondo le norme stabilite nella tariffa dei dazi doganali.

Art. 4.

Le controversie fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, verranno risolute secondo le norme del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330 e del regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato col decreto Ministeriale 19 aprile 1911, n. 1270, che vengono parimenti estesi ai territori occupati della Venezia Giulia e Tridentina.

Art. 5.

Un esemplare delle leggi e dei decreti citati negli articoli 1 e 4, verrà trasmesso ai commissari civili della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina per essere depositato in ufficio e tenuto durante l'orario normale a disposizione del pubblico per quindici giorni consecutivi, a decorrere da quello in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Art. 6.

Sono poste fuori vigore le disposizioni delle leggi e ordinanze del cessato regime che regolino la materia contemplata dagli articoli precedenti in modo diverso da quello stabilito col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge allorquando le Provincie alle quali si applica, saranno rappresentate al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 646 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 16 aprile 1908, n. 210, modificato con altro decreto 3 dicembre 1914, n. 1496;

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere in scuole medie, che saranno indette entro l'anno 1920, potranno chiedere la ammissione agli esami di abilitazione di secondo grado quegli abilitati di primo grado i quali non abbiano potuto giovarsi dell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto 16 aprile 1908, n. 610, modificato con decreto 9 dicembre 1914, n. 1496, perchè in servizio militare.

Agli effetti della disposizione citata il servizio militare è equiparato al servizio di lodevole insegnamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — BACCELLI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 652 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

Visto il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;

Visto l'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, concernente le Commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma e specialità del R. esercito, i quali siano deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina, debbono essere assistiti, all'atto in cui ricevono comunicazione dei documenti relativi, da un ufficiale inferiore di loro fiducia residente nella città ove si convoca la Commissione.

Qualora l'ufficiale non sia richiesto dall'interessato, o non vi si trovi disponibile, sarà comandato d'ufficio.

Tale ufficiale può redigere memorie difensive e richiedere per iscritto al presidente testi o documenti o supplementi di indagini, che al caso dovranno essere fatte eseguire a cura del presidente stesso.

Il termine utile per la comunicazione degli atti è portato a giorni sei prima di quello della convocazione della Commissione ma, a motivata richiesta del difensore, fatta almeno quattro giorni prima della fissata convocazione, questa potrà essere dal presidente protratta per una volta tanto e di non oltre quindici giorni.

Il diniego del presidente di aderire ad una qualsiasi di tali richieste, dovrà essere motivato in foglio apposito da unirsi, con la richiesta, agli atti della Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 653 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1780, sullo stesso oggetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Ai militari affetti da malattie tubercolari, ed in attesa di espletamento di pratiche medico-legali per una eventuale concessione di pensione, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 1919, gli assegni di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193.

Per le licenze di convalescenza fruite senza assegni dai detti militari anteriormente al 1° luglio 1919 ed in ogni caso non prima del 1° luglio 1918, e per il tempo passato in congedo nello stesso periodo, sono concessi gli assegni ordinari di licenza di convalescenza, senza quindi, in nessun caso, l'aumento previsto dal precitato decreto, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 2.

Ai militari in congedo quali riformati senza pensione o per ultimato servizio sotto le armi, ammessi ad accertamenti sanitari per un eventuale diritto a pensione, non è dovuto alcun assegno, nè durante lo svolgimento delle pratiche medico-legali, nè per il tempo anteriore passato in congedo od in licenza, salvo che trattisi di malattie tubercolari, per le quali è applicabile l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1920 concernente la stampigliatura dei titoli del Debito pubblico austriaco allo scopo di predisporre la esecuzione dell'art. 203 del trattato di pace di San Germano, ratificato con R. decreto del 6 ottobre 1919, n. 1804;

Visto l'altro decreto Ministeriale dell'8 maggio 1920 con cui il termine per l'anzidetta stampigliatura fu prorogato a tutto il 31 del corrente mese;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 9 aprile 1920 riguardante la stampigliatura dei titoli del debito pubblico austriaco prebellico, posseduti nelle Provincie che formavano il Regno nel giorno dell'armistizio, fissato al 15 maggio 1920 e prorogato al 31 dello stesso mese, è prorogato a tutto il 30 giugno p. v.

Roma, 29 maggio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visti i paragrafi 27-30 della tariffa annessa all'ordinamento notarile 21 maggio 1855, n. 94, B. L. I.;

Vista l'ordinanza del Ministero della giustizia del 27 aprile 1917, n. 189, B. L. I.;

Visto il paragrafo 183 dell'ordinamento del notariato del 25 luglio 1871, n. 75, B. L. I.;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, con il quale sono stati aumentati gli onorari notarili del 50 0[0;

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

Intese le Camere notarili della Venezia Giulia;

Determina:

Art. 1.

Alla tariffa annessa all'ordinamento del notariato del 25 luglio 1871, n. 75, B. L. I., sono sostituite le disposizioni contenute agli articoli 1-26 della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili del 16 febbraio 1913, n. 89, modificata con il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, con le modificazioni seguenti:

All'art. 3 si leggerà invece di « pretori », « giudizio distrettuale ».

All'art. 7 si elimineranno le parole « a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile ».

All'art. 10 ed in genere quando si legge: « gli uffici del registro », si leggerà: « gli uffici di commisurazione e l'ufficio delle imposte ».

All'art. 15 il richiamo all'art. « 75 della legge », va sostituito con un richiamo all'art. « 172 della legge 25 luglio 1871, n. 75, B. L. I. ».

All'art. 22, nel penultimo comma, vanno omesse le parole: « di cui nel penultimo capoverso dell'art. 66 ».

Art. 2.

Il paragrafo 27 della tariffa riflettente le competenze dei notari quali commissari giudiziali, annessa al regolamento del 21 maggio 1855, n. 94, B. L. I., è modificato come segue:

Nel territorio della Venezia Giulia, al notaio non spetta alcun diritto per le verificazioni del decesso, nel luogo nel quale egli è stato delegato a tali verificazioni, quando il valore d'inventario della sostanza abbandonata non raggiunga l'importo di L. 500; negli altri casi gli spetta la metà degli onorari previsti dall'art. 6 della tariffa di cui ad 1, mai però meno di L. 10 nè più di L. 100.

Per l'assunzione di un inventario, per un operato di stima, per la celebrazione di incanto spettano al notaio gli onorari stabiliti dall'art. 13 della tariffa; con ciò però che gli stessi non potranno mai essere inferiori a quelli che gli spetterebbero applicando l'art. 6 della tariffa.

Per la compilazione di una specifica dell'asse, di una manifestazione giurabile (paragrafo 46 legge 9 febbraio 1850, n. 50, B. L. I.), per gli atti di divisione d'eredità, spettano al notaio gli onorari previsti all'art. 6 della tariffa.

I diritti spettanti giusta l'art. 6 della tariffa saranno commisurati sul valore dei beni che formano oggetto della successione, detratti i passivi, rispettivamente sul valore lordo dell'Ente stimato o da vendersi all'asta.

Per la pubblicazione di un testamento si applica l'art. 13 d. t.

Al notaio che abbia ricevuto il testamento segreto o pubblico trovano in ogni caso applicazione le disposizioni dell'art. 9 della tariffa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139;
Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Art. 1.

Sono estese al territorio della Venezia Tridentina le disposizioni delle leggi del Regno concernenti l'indennità ai giurati nell'estensione in cui esse sono riassunte nell'art. 2.

Art. 2.

Ai giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte d'assise sarà corrisposta la indennità giornaliera di L. 12 oltre alle spese di viaggio.

Art. 3.

Le spese di viaggio di cui all'art. 2 saranno corrisposte nei limiti e secondo le norme finora in vigore nelle Provincie redente.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 saranno anticipate dalla dotazione per le spese penali del giudizio.

Art. 5.

Quest'Ordinanza entra subito in vigore.

Trento, 14 maggio 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78 80	—
3.50 % netto (1902)	69.25	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.04	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 131,16 — Londra 67,58 — Svizzera 311,36 — Spagna 290,00 — New York 17,23 — Oro 267.95

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.21	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.41	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio

Parigi 131,30 — Londra 68,83 — Svizzera 317,65 — Spagna ... — New York 17,58 — Oro 272.90.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 12 febbraio 1920:

Rugiadini Torello, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal primo febbraio stesso e per la durata di altri quattro mesi.

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Broggi Enrico, geometra di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 16 marzo 1920, con l'annuo assegno di L. 2762,50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 44)

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	132512	600 —	Lodi *Francesco* fu Giuseppe, domic. a Bergamo	Lodi *Vincenzo*, ecc., come contro
Strade ferrate mediterranee	5540 5541 5542	2500 — 2500 — 2500 —	Milanesi *Francesca-Teresa* di Giasone, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma	Milanesi *Maria-Francesca-Teresa-Luigia-Giuseppina-Paolina* di Giasone, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	295176	119 —	Ronchetti *Paolino* fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Cervieri sac. Edoardo, domiciliato a Milano	Ronchetti *Paolina*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Saccone Americo fu Antonio (pos. n. 697375) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 3 — Ammontare della rendita lire 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 31 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: Angoletta Giuseppe di Virgilio (pos. n. 604520) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data della ricevuta: 3 novembre 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Pasqualina di Enrico (pos. n. 573641) — Titoli del debito pubblico: al potatore n. 1 obbligazione — Ammontare del capitale L. 500 — Consolidato 3 0[0 — Sorteggiata.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 649 — Data della ricevuta: 17 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Melani Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 685204) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1, al portatore n. 1 — Ammontare della rendita: L. 300 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data della ricevuta: 28 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Vice presidente pel Comitato regionale della Croce Rossa italiana di Bologna — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 46.

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	369425	42 —	Avvignano *Angelo* e Maria fu *Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano *Antonio*, dom. a Galliate (Novara), con usufrutto a Lualdi Teresa di Ferdinando vedova di Avvignano *Antonio*	Avvignano *Angela* e Maria fu *Michele Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano *Michele-Antonio*, ecc., come contro; con usufrutto a Lualdi Teresa di Ferdinando, ved. di Avvignano *Michele-Antonio.*
»	338174	35 —	Mantovani *Clementina* di Giovanni Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mesola (Ferrara).	Mantovani *Ines-Clementina*, ecc., come contro.
»	480519	35 —		
Cons. 5 0[0	105868	340 —	Milazzo *Mario* di *Giuseppe-Francesco-Vincenzo, detto Vincenzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltagirone (Catania).	Milazzo *Mariano-Rosario-Vincenzo* di *Vincenzo*, minore, ecc., come contro.
»	105870	90 —	Milazzo *Mario* di *Giuseppe-Francesco-Vincenzo, detto Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltagirone (Catania)	Milazzo *Mariano-Rosario-Vincenzo* di *Vincenzo*, minore, ecc. come contro
3,50 0[0	285203	10 50	Supparo *Ermenegilda* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Calizzano (Genova)	Supparo *Ermenegildo* di Luigi, ecc. come contro
5 0[0	979283	200 —	Ferro *Clarice* fu Nicolò, moglie di Bernardi Giovanni fu Giacomo, dom. a Sestri Ponente (Genova)	Ferro *Clara* fu Nicolò, ecc. come contro
3,50 0[0	523968	70 —	Tavella Catterina di Giuseppe, *nubile*, dom. a Villanova Solaro (Cuneo), con usufrutto a favore di terzi	Tavella Catterina di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con r. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 maggio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 42).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2211 — Data della ricevuta: 14 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Viani Pio *fu* Felice (pos. n. 698792) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 120, consolidato 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data della ricevuta: 4 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Meringolo Annunziato di Federico (pos. n. 682546) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4433 — Data della ricevuta: 20 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mazzucconi Michelangelo (pos. n. 634885) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averne interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Montegiorgio, in provincia di Ascoli Piceno, è stato, con decreto del 25 corrente, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*